



Comune di Fabrizia

Provincia di Vibo Valentia

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 31/10/2022

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il Comune di Fabrizia

Art. 2 Territorio, Gonfalone e Stemma

Art. 3 Salute intervento sociale e pari opportunità

Art. 4 Beni culturali, sport e tempo libero

Art. 5 Tutela ambientale e territorio

Art. 6 Pianificazione dell'Attività' Economica

Art. 7 Partecipazione e accesso agli atti

TITOLO II ORGANI

Art. 8 Organi istituzionali

Art. 9 Il Consiglio Comunale

Art. 10 Modalità e funzionamento del Consiglio

Art. 11 Presidenza del Consiglio

Art. 12 Ufficio di Presidenza

Art. 13 Attribuzioni del presidente del Consiglio

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio

Art. 15 Adunanze del Consiglio

Art. 16 Diritti dei Consiglieri

Art. 17 Decadenza dalla carica di Consiglieri

Art. 18 Le Commissioni consiliari permanenti

Art. 19 Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

*Art. 20 Strutture di supporto al Consiglio e alle Commissioni Consiliari
Permanenti*

Art. 21 Il Sindaco

Art. 22 Funzioni del Sindaco

Art. 23 Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale

Art. 24 Vice Sindaco

Art. 25 Durata del mandato del Sindaco e del Consiglio

Art. 26 Cessazione dalla carica di Sindaco

Art. 27 La Giunta

Art. 28 Funzionamento della Giunta

Art. 29 Competenze della Giunta

Art. 30 Revoca degli Assessori

Art. 31 Cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità

Art. 32 Mozione di sfiducia

Art. 33 Convenzioni

Art. 34 Consorzi

Art. 35 Referendum Comunale

Art. 36 Azione Popolare

Art. 37 Procedimento Amministrativo

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 38 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 39 Indirizzi e criteri definiti dal Consiglio Comunale

Art. 40 Incarichi ed indirizzi gestionali

Art. 41 Il Segretario comunale Art. 42 Il Vice Segretario

Art. 43 Gestione Amministrativa

Art. 44 Le Deliberazioni, Determinazioni ed i Decreti

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI

Art. 45 I Servizi Pubblici Locali

Art. 46 L'Azienda Speciale ed Istituzioni

TITOLO V

ATTIVITA' FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art. 47 Autonomia Finanziaria

TITOLO VI

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 48 Il Difensore Civico

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 Modifiche e Abrogazione dello statuto

Art. 50 Adozione dei Regolamenti

Art. 51 Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Comune di Fabrizia

Il Comune di Fabrizia, espressione della Comunità Cittadina si pone come strumento di realizzazione e di tutela dei valori della città. Cura gli interessi della comunità nell'ambito della propria autonomia, promuove lo sviluppo contribuendo a rafforzare la coscienza dei doveri civici, e i motivi di solidarietà interni. Assicura la conservazione e la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il patrimonio di storia e di tradizione della città. Opera affinché la comunità fabriziese consolidi attraverso il processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria e i caratteri distintivi della sua attuale realtà.

L'azione del Comune si ispira in tutti i suoi interventi ai valori della vita umana della pace, dell'ospitalità, della fratellanza, dei popoli, del rispetto e della tutela dei cittadini, con particolare ai più deboli, l'equità sociale e la solidarietà, che sono valori fondamentali della cittadinanza.

Il Comune di Fabrizia:

- a) ripudia la 'ndrangheta e tutte le criminalità organizzate;
- b) darà corso alla costituzione in giudizio quale parte civile in tutti i processi di mafia e sino al terzo grado di giurisdizione, senza la possibilità di pervenire ad accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, che danneggiano l'immagine della Città, penalizzano lo sviluppo socio economico del territorio e ledono gli interessi della Comunità locale;
- c) approva la regola etica della decadenza degli incarichi elettivi dell'ente in caso di condanna non definitiva ovvero nel caso di mero rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. e 416 ter c.p. ed inoltre per il reato di concorso esterno in riferimento al reato di cui all'art.416 bis;
- d) stabilisce che la costituzione in giudizio di parte civile sia sottoposta a discussione e determinazione del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria da tenersi entro e non oltre dieci giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta comunale che ne autorizza la costituzione"

Art. 2

Territorio, Gonfalone e Stemma

Il Comune di Fabrizia è costituito dal territorio individuato e risultante dall'Allegato "A " e dalla popolazione su di esso insediata.

Ha un proprio Gonfalone e uno Stemma conformi agli allegati "B" e "C" al presente statuto. L'uso del gonfalone e dello stemma saranno disciplinati da apposito regolamento.

Espone permanentemente la Bandiera della Comunità Europea, la Bandiera della Repubblica Italiana e il Gonfalone della Città.

Art. 3

Salute, intervento sociale e pari opportunità

Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze e nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione Italiana il diritto alla salute come singolo e nell'interesse della collettività tutta.

Attiva idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità, della sicurezza all'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare attenzione agli anziani, ai minori, ai diversamente abili.

Promuove e sostiene ogni iniziativa tendente a combattere la diffusione di ogni fenomeno criminoso che lede l'interesse pubblico generale e l'immagine della Città di Fabrizia e dei suoi cittadini. Promuove, altresì, ogni azione tesa a diffondere la cultura della legalità soprattutto fra i giovani che, rappresentano la risorsa più importante.

Favorisce e cura la realizzazione di iniziative volte a dare pari opportunità e possibilità di conoscenza e di lavoro ai cittadini di ambo i sessi.

Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta ed in tutti gli organi Collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 4

Beni culturali, sport e tempo libero

Il Comune svolge ogni iniziativa tesa a promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

Tutela il patrimonio paesaggistico, storico, artistico, archeologico e culturale.

Promuove e incoraggia la diffusione della pratica sportiva e la realizzazione di iniziative ricreative quale strumento di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di conservazione della salute fisica.

Incentiva l'attività turistica mediante iniziative volte a favorire la politica dell'accoglienza e dell'ospitalità.

Art. 5

Tutela ambientale e territorio

Il Comune implementa tutte le misure e le tecnologie necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attraverso un'attenta pianificazione strategica mirata alla difesa del suolo, sottosuolo e di tutto l'ecosistema; più in generale: inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

Promuove ed attua un organico ed ordinato assetto del territorio, all'interno di una programmazione di sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi di beni o servizi, attraverso una buona attuazione dei piani urbanistici.

Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi vigenti.

Art. 6

Pianificazione dell'Attività Economica

Il Comune favorisce la pianificazione dell'attività economica, attraverso la promozione del dialogo e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti in questo processo, che investe tutti i settori economici quali: turismo, commercio, artigianato, formazione e così via, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività dei servizi da rendere alla comunità.

Art. 7

Partecipazione e accesso agli atti

Il Comune ispirandosi ai principi della legge, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e dei cittadini regolarmente soggiornanti.

Assicura ai cittadini singoli e associati il diritto di accesso agli atti ad eccezione di quelli riservati per la espressa indicazione della legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Incoraggia e valorizza le forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartieri e di frazioni.

Ai fini di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, assicura l'accesso alle strutture e ai servizi agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Esercita i compiti conoscitivi e informativi concernenti la propria funzione in modo da assicurare anche tramite sistemi informatico - statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentire la fruizione sull'intero territorio nazionale.

TITOLO II

ORGANI

Art. 8

Organi istituzionali

Sono organi di Governo del Comune: Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge.

Art. 9

Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, eletto a suffragio universale e diretto è composto dal Sindaco e dai consiglieri previsti dalla legge.

L'elezione del Consiglio Comunale, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal Testo Unico.

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Regolamento, che costituisce lo strumento propulsivo dell'attività dello stesso, che è approvato a maggioranza assoluta. Il Regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Con il Regolamento il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti vigenti e improrogabili.

Il consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente del consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio, come previsto dalle norme vigenti.

Per quanto riguarda l'esposizione delle bandiere vengono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 2.

Art. 10

Modalità e funzionamento del Consiglio

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

La prima seduta è convocata dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è presieduta dallo stesso fino all'elezione del presidente del Consiglio.

Nella prima seduta, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato dichiarato alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma del T.U.E.L. e dichiarare le ineleggibilità di essi quando sussiste qualcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo le procedure vigenti in materia.

La prima seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione della composizione della Giunta da parte dello stesso e con la costituzione e nomina della commissione elettorale comunale ed eventualmente con la trattazione di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 11

Presidenza del Consiglio

Il consiglio è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Al presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Lo Statuto prevede che in caso di assenza del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente vicario e in mancanza di quest'ultimo dal vice presidente; in assenza delle figure di cui sopra le funzioni di presidente sono esercitate dal consigliere anziano.

Art. 12

Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal presidente, da un vice presidente vicario e da un vice presidente, tutti eletti tra i membri del consiglio, con votazioni successive e separate, mediante votazione palese e a maggioranza dei componenti il consesso.

Sono eletti vice presidenti i due consiglieri che nell'apposita votazione riportano il maggior numero di voti. Il vice presidente che ha conseguito il maggior numero dei voti ha funzioni vicarie.

Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui, anche tale votazione non possa portare ad esito positivo, il consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulterà eletto il consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti. E' facoltà del consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo.

Il Presidente ed il vice Presidente hanno mandato per la durata del consiglio medesimo, possono essere revocati prima della scadenza del mandato a seguito di approvazione di mozione di sfiducia per reiterata violazione di legge, dello Statuto dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati. Essa è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora conseguita con la maggioranza dei 2/3 del consiglio. Nella stessa seduta il consiglio procede alla nomina del sostituto con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno.

Al Presidente e al vice Presidente vicario è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'Ente o in organismi o Enti esterni o dipendenti o

sottoposti a controllo di vigilanza del comune, che non compete loro per effetto della carica rivestita.

Art. 13

Attribuzioni del presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il consiglio comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse questioni le decisioni del Consiglio;
- d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.

Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art. 14

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio è l'organo di controllo e di indirizzo politico-amministrativo.

Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) Statuto dell'Ente e delle Aziende speciali, sui regolamenti comunali salvo i casi previsti dal comma 3 dell'Art. 48 del D.Lgs. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, convenzioni tra il Comune e altre forme associative;

d) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

e) istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

f) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

g) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;

h) spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi, con esclusione di quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

i) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano una mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

j) definizione dei criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Il Consiglio, in base alle disposizioni dello Statuto, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 15

Adunanze del Consiglio

Le sedute del Consiglio Comunale sono aperte a tutti i cittadini tranne nei casi in cui il Regolamento prevede che le stesse debbano tenersi senza la presenza dei cittadini per ragioni di ordine pubblico o di riservatezza della sfera privata delle persone. E' possibile convocare un consiglio comunale aperto. Le relative modalità verranno indicate dal Regolamento.

Il Consiglio si riunisce con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei componenti il consesso.

Nel computo dei componenti del consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove sia raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validi escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 16

Diritti dei Consiglieri

I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto di chiedere la convocazione del consiglio quando la richiesta proviene da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati. In tal caso, il Presidente riunisce il Consiglio entro e non oltre 20 giorni. Possono presentare interrogazioni e mozioni al Sindaco o agli Assessori che si impegnano a rispondere entro i 30 giorni dalla richiesta. La modalità di presentazione e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento.

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 17

Decadenza dei Consiglieri

I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre adunanze del Consiglio consecutive, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio una volta decorso il termine di 20 giorni dalla notifica della proposta di decadenza all'interessato, il quale potrà far valere le proprie cause giustificative secondo i tempi e i modi indicati dal Regolamento.

L'attivazione della procedura di decadenza avviene d'ufficio a cura del Presidente del Consiglio.

Art. 18

Le Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio nell'esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti. Lo Statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo all'opposizione la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia ove costituite. Il consiglio provvede alla nomina delle commissioni entro 60 giorni dalla comunicazione di nomina della Giunta.

Il regolamento ne determina la composizione nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza, le modalità di nomina e/o elezione, il funzionamento.

I lavori delle commissioni sono pubblici salvo diversa previsione regolamentare per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Le commissioni hanno funzione consultiva, propositiva, di controllo, su tutti gli atti e materie di pertinenza del consiglio.

Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al consiglio.

Le commissioni esercitano, altresì, il controllo politico-amministrativo sull'andamento delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari di servizi pubblici.

Le commissioni consiliari possono avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, del supporto dei pubblici amministratori e funzionari, compreso il Sindaco, gli Assessori, il Segretario e i Responsabili delle Aree.

Le commissioni consiliari permanenti hanno la facoltà di predisporre e promuovere, secondo modalità previste dal Regolamento, l'approvazione da parte del consiglio di atti di indirizzo generale e settoriale e di loro integrazione, modifiche, varianti.

Gli amministratori pubblici e i responsabili delle Unità operative possono partecipare ai lavori con diritto di parola e di proposta e non con diritto di voto che spetta ai soli componenti della commissione.

Le Commissioni hanno diritto di ottenere dagli Uffici dell'Ente e da quelli delle aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza, e da tutti gli altri organi preposti, le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza

Art. 19

Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Il Consiglio può istituire commissioni straordinarie e speciali incaricate di esperire indagini conoscitive su argomenti ritenuti di particolare interesse, quando richiesto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge.

I lavori delle commissioni devono svolgersi nel termine assegnato, pena la decadenza della commissione.

I lavori delle commissioni definite da questo articolo si concludono con la presentazione di una relazione presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio; una copia della relazione dovrà essere protocollata e conservata negli archivi del comune.

E' facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Art. 20

Strutture di supporto al Consiglio e alle Commissioni Consiliari Permanenti

Al fine di garantire una maggiore efficienza operativa del Consiglio, del Presidente, delle Commissioni e dei gruppi, è prevista l'eventuale costituzione di uno staff di supporto, posto sotto la responsabilità del Segretario, secondo modalità stabilite dal Regolamento.

Le Commissioni possono avvalersi di esperti anche esterni ad esse.

Per lo svolgimento delle attività delle commissioni consiliari viene previsto un apposito capitolo in bilancio, il cui budget viene determinato annualmente dal Consiglio.

Art. 21

Il Sindaco

Il Sindaco è l'organo amministrativo del comune eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto. Può essere eletto Sindaco e consigliere l'elettore di un qualsiasi comune della Repubblica che abbia compiuto il 18° anno di età.

Art. 22

Funzioni del Sindaco

Il Sindaco rappresenta l'Ente, nomina, convoca e presiede la Giunta, sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Il Sindaco può richiedere la convocazione del Consiglio e, in tal caso, il Presidente è tenuto a riunirlo in un termine non superiore a 20 giorni.

Salvo quanto previsto dall'Art. 107 del D. Lgs. 267/2000, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendente, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali, attribuiti o delegati al comune.

Il Sindaco, quale autorità locale nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordina e organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, d'intesa con i responsabili dell'amministrazione, stabilisce gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare la funzione dei servizi in base alle esigenze degli utenti finali.

Il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante dell'autorità locale. Negli altri casi, compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, l'adozione dei provvedimenti d'urgenza spetta allo stato o alle regioni, in base alle dimensioni dell'emergenza stessa, secondo le modalità previste dalla legge.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il Sindaco provvede alla nomina e alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune, presso enti, aziende e istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, le funzioni del Sindaco sono esercitate dagli organi previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri

stabiliti dall'Art. 109 e 110 del T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali), nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

Il Sindaco nelle sedute di insediamento presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, scegliendo fra quelli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali.

Art. 23

Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale

Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintendente:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandategli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di sicurezza pubblica;
- c) alla vigilanza, alla sicurezza e all'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- d) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge.

Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Quando ci fossero le condizioni può chiedere al Prefetto l'invio delle forze dell'ordine.

In casi di emergenza, connessi con il traffico o inquinamento atmosferico e acustico che richiedono interventi urgenti, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e servizi..

Se l'ordinanza adottata dal Sindaco è rivolta a persone determinate e queste ultime non adempiano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Le funzioni previste dal presente articolo sono esercitate, in assenza del Sindaco, da chi ne fa le veci.

Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

Nelle materie previste nel comma 1 alle lettere a), b), c), e d), previa comunicazione al Prefetto il Sindaco, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del Consiglio o ad un consigliere comunale.

Qualora il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

Ove il Sindaco non adotti provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 24

Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano.

Art. 25

Durata del mandato del Sindaco e del Consiglio

Il Sindaco e il Consiglio durano in carica 5 anni.

Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere dei tre mandati, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Art. 26

Cessazione dalla carica di Sindaco

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco come previsto dall'Art. 24.

Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi 10 giorni. Una volta decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni senza che esse siano state ritirate le stesse diventano efficaci e irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della rispettiva Giunta.

Art. 27

La Giunta

La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due assessori.

Gli assessori sono nominati dal Sindaco, come previsto dall'art.22, comma 1; il Sindaco può trattenere la delega di uno o più assessorati. Tra gli assessori viene nominato dal Sindaco il vicesindaco.

La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dai Regolamenti e dal presente Statuto; collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e eleggibilità alla carica di consigliere.

Non possono far parte della giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, ascendenti, discendenti e parenti fino al 3° grado del Sindaco (vedi Corte costituzionale ed art. 61 D. Lgs. 267/2000). Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi interni ed esterni all'Ente se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.

Gli assessori esterni partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Art. 28

Funzionamento della Giunta

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno metà dei componenti, compreso il Sindaco.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le sedute della giunta non sono pubbliche. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 29

Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Rientra, altresì, nella competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione del personale.

Art. 30

Revoca degli Assessori

Nel corso del mandato amministrativo, il Sindaco può revocare uno o più assessori, provvedendo alla nomina dei sostituti.

La revoca può essere fatta anche solo per il fatto del venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio, nella prima seduta utile unitamente ai nuovi nominativi degli assessori. La stessa disciplina si applica ai casi di decadenza o cessazione della carica di assessore per altra causa.

Art. 31

Cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità

Le cause che determinano l'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori comunali (Sindaco, Assessori, Consiglieri) sono regolate dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 32

Mozione di sfiducia

Il voto del consiglio comunale, contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Deve essere motivata anche nel caso in cui venga meno la maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e nomina del Commissario.

Art. 33

Convenzioni

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Le convenzioni di cui al presente articolo possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 34

Consorzi

Il Comune promuove e favorisce l'istituzione di Consorzi per la gestione di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, secondo la normativa vigente. Ai Consorzi possono partecipare altri enti previa autorizzazione e secondo le leggi in vigore.

A tal fine il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto, unitamente allo Statuto del Consorzio.

La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi, in particolar modo, secondo la normativa vigente, e prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.

Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per il Consorzio, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, o di un suo delegato, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo Statuto.

L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un Consorzio.

Art. 35

Referendum Comunale

Nelle materie di competenza del Consiglio comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione di tutto o in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione già adottate dal Consiglio.

Sono ammessi Referendum consultivi e propositivi.

Non sono ammessi Referendum abrogativi di atti politici e di indirizzo non avente effetti amministrativi diretti sui cittadini.

I Referendum consultivi e abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio assunta a maggioranza di almeno 2/3 dei componenti, o su richiesta di almeno il 12% dei cittadini che risultano iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

I Referendum non possono essere indetti in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali e comunali.

Il Referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la proposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

Nei Referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

Nei referendum consultivi il consiglio comunale adotta entro 4 mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica ed integrazione.

Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria e la relativa ammissibilità sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 36

Azione Popolare

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

La Giunta comunale ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine bisogna accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza.

Art. 37

Procedimento Amministrativo

L'Amministrazione Comunale si impegna a concludere nei termini prestabiliti mediante l'abrogazione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

L'Amministrazione Comunale determina per ciascun atto il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalla legge o dai regolamenti. Nello stesso regolamento viene stabilito il soggetto competente ad emettere ciascun atto.

Tutti gli atti amministrativi del Comune sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo sviluppo imparziale.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 38

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego, sono disciplinati dalla legge vigente, dallo statuto, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro, per il personale degli Enti Locali.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità e economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

La struttura organizzativa si articola in Aree che possono essere aggregate, secondo criteri di omogeneità, in Aree, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal comune e alle disponibilità finanziarie consolidate dell'Ente.

Art. 39

Indirizzi e criteri definiti dal Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale determina, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, gli indirizzi e i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Nell'esercizio delle funzioni definite al comma 1 dello stesso articolo, provvede a:

- definire le linee guida dell'organizzazione dell'Ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e dell'attuazione del programma politico – amministrativo.
- stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale.
- fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna e al personale a contratto di diritto pubblico e privato e alle collaborazioni ad elevato contenuto professionale.
- Definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici posti a dipendenza diretta del Sindaco e degli Assessori, ove istituiti, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, con l'attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo, spettanti al consiglio.

Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione, da sottoporre all'approvazione del consiglio entro 60 giorni dal suo insediamento.

Nel corso del mandato Amministrativo il consiglio, di propria iniziativa, o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie e al fabbisogno di personale.

Art. 40

Incarichi e indirizzi gestionali

Gli organi istituzionali dell'Ente basano le loro attività sul principio di attribuzione della responsabilità gestionale e dei compiti ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Gli organi istituzionali stabiliscono gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità d'intervento, principi e modalità.

Il Sindaco stabilisce e attribuisce ai funzionari l'adeguata qualifica coerentemente alla capacità degli incarichi direttivi di servizi e uffici. La direzione degli uffici e dei servizi può essere attribuita al Segretario Generale o ai responsabili delle Aree e a funzionari esterni, a norma dell'art. 110 del TUEL, in assenza di professionalità analoghe.

Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato del Sindaco che li ha conferiti e possono essere revocati nei casi previsti dalla legge. Il provvedimento di revoca è assunto, previo confronto con il funzionario interessato, secondo le modalità previste dalla legge, e dalle norme previste dai contratti collettivi di lavoro.

Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco; in caso di inerzia o ritardo il Sindaco può nominare un commissario ad acta.

In ogni caso il Sindaco può prendere provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario o revocare l'incarico di direzione ove ricorrono i presupposti.

Art. 41

Il Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario comunale titolare, dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario comunale assicura il necessario supporto giuridico-amministrativo, organizzativo, agli organi istituzionali, con pareri scritti ed orali e su richiesta appone visto di conformità sui singoli atti. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede alla stesura dei relativi verbali.

Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario, in particolare, definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e dei servizi e d'intesa con l'Amministrazione comunale, modalità di snellimento di procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, anche con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

Il Sindaco può affidare al Segretario, la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'Ente.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, attraverso il regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile, in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 42

Il Vice Segretario

Il Comune può avere un Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. La sua nomina spetta al Sindaco.

Il Vice Segretario prende parte, quale collaboratore del Segretario, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

Spettano al Vice Segretario, oltre i compiti di cui ai commi precedenti, del presente articolo, quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 43

Gestione Amministrativa

La direzione degli uffici e dei servizi è attribuita, a seguito di provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili delle Aree, in quanto nel Comune di Fabrizia non esiste personale con qualifica dirigenziale. La copertura di posti di responsabile degli uffici e dei servizi potrà altresì avvenire mediante contratto a tempo determinato, a norma dell'art. 110 del TUEL, in assenza di personale all'interno dell'ente dotato di idonea competenza.

La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili delle Aree mediante autonomi poteri di spesa, organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 44

Le Deliberazioni, Determinazioni ed i Decreti

Le deliberazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, per come disciplinate dal regolamento.

Contestualmente all'affissione all'albo pretorio le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capi gruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento.

Le deliberazioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio comunale, a cura dell'ufficio competente, vengono trasmesse, secondo le rispettive competenze, ai responsabili delle Aree.

Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, assumono la denominazione di "Determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, si definiscono "decreti".

Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria. A tal fine, sono trasmesse all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro 5 giorni. Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni ed inviati in copia dal responsabile dell'ufficio di appartenenza, al Sindaco, al Segretario comunale ed ai responsabili delle Aree.

Gli originali e gli atti allegati riguardanti le deliberazioni e le determinazioni sono custoditi nell'ufficio atti deliberativi. Lo stesso provvede alla restituzione del fascicolo e della copia dell'atto al responsabile dell'Area che li ha emessi.

Tutti gli atti del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 45

I Servizi Pubblici Locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo loro anche il diritto ad una completa informazione.

Il consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, perseguendo l'obiettivo finale di massimizzazione del risparmio economico e dell'efficienza organizzativa.

La gestione dei servizi può essere erogata attraverso forme di collaborazione ad un consorzio con altri Enti. I servizi possono, altresì, essere erogati attraverso società a capitale interamente pubblico o società miste, salvo modifiche della normativa vigente.

Fatta eccezione per la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi. Anche in questo caso, il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi,

considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte degli enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e delle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza delle attività alle esigenze dei cittadini.

Al fine di favorire la migliore qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati, diretti a fornire consulenza o servizi aggiuntivi.

Art. 46

L'Azienda Speciale ed Istituzioni

L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

L'Istituzione è un organismo strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

Organi dell'Azienda Speciale e dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

L'Azienda Speciale e l'Istituzione svolgono le loro attività secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Nell'ambito della normativa vigente, l'ordinamento e il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle Istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti.

L'Ente Locale conferisce il capitale in dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Ai fini di cui al Comma 6 sono necessari i seguenti atti:

a) il piano – programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Comune e Azienda Speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio.

TITOLO V
ATTIVITA' FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art. 47

Autonomia Finanziaria

Nel rispetto dei principi costituzionali e della legge in materia di finanza pubblica, il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno, salvo diverse disposizioni di legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il Bilancio è corredato dalla relazione programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi che evidenzia in materia distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, la Giunta ha la facoltà di approvare il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili delle Aree la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti in relazione alla realizzazione delle entrate e dell'andamento della spesa.

I risultati della gestione sono rilevati attraverso contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del Bilancio finanziario, il conto economico quello patrimoniale, secondo disposizioni di legge e del regolamento di contabilità.

Il Bilancio annuale sarà reso noto ai cittadini con adeguati mezzi informativi.

TITOLO VI
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 48

Il Difensore Civico territoriale

E' istituito presso la Provincia di Vibo Valentia l'ufficio del Difensore Civico territoriale. Il Comune di Fabrizia può istituire apposita convenzione con la Provincia di Vibo Valentia per usufruire delle funzioni del Difensore civico.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORI

Art. 49

Modifiche e abrogazione dello Statuto

Le modifiche e integrazioni dello Statuto sono state apportati secondo le disposizioni previste dal D.lgs. n. 267/2000.

La proposta e deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla deliberazione di uno statuto in sostituzione di quello precedente.

Nessuna iniziativa di revisione totale o parziale dello statuto può essere intrapresa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello stesso, salvo che per correggere errori materiali e per adeguamenti dovute a nuove norme di legge.

Art. 50

Adozione dei Regolamenti

Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto salvo diverse prescrizioni di legge, sono deliberati entro un anno dalla data di approvazione dallo statuto stesso.

Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti in vigore.

Art. 51

Entrata in vigore

Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni dell'avvenuta pubblicazione dell'albo pretorio comunale, al ministero degli interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e alla Regione Calabria per la pubblicazione nel bollettino ufficiale.

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.